

**Pensioni** - Pensione di anzianità - Anticipo della decorrenza per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ex art. 1 D.Lgs. n. 67/2011 - Raggiungimento della "quota" prevista dal comma 4 e seguenti - Rilevanza.

**Corte di Appello di Firenze – 09.10.2018 n. 821 – Pres. Rel. Papait – INPS (Avv. Napoletano) – B.M. (Avv. Finamore ).**

*Ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 67/2011 (consistente in un anticipo della decorrenza della pensione di anzianità) deve essere accertato non solo lo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per il tempo stabilito dalla legge ma anche il raggiungimento della "quota" (somma di contributi ed età anagrafica) prevista dal comma 4 e seguenti dell'art. 1.*

**Con la sentenza appellata il Tribunale di Grosseto ha accolto il ricorso proposto da B. M. e quindi dichiarato il diritto di quest'ultimo al riconoscimento del beneficio previdenziale di cui all'art. 1 D.Lgs. n.67/2011 (consistente in una anticipata decorrenza della pensione di anzianità) e condannato l'INPS al riconoscimento del beneficio, oltre che alla rifusione delle spese processuali.**

**Il ricorrente aveva esposto di avere lavorato già dal 1980 come lavoratore notturno, per tutto l'anno con turni di 4-6 ore continuative, quindi di avere diritto al beneficio pensionistico previsto dal D.Lgs. 67/2011 per gli addetti a lavori usuranti, che l'Istituto gli aveva invece ingiustamente negato ritenendo non provato il lavoro usurante come richiesto dalla normativa. L'INPS aveva dedotto che in ogni caso B. non era in possesso del requisito contributivo per accedere al pensionamento per lavoro usurante (ossia la quota richiesta dalla legge, somma di età anagrafica e contributi), aveva quindi eccepito la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per carenza del requisito contributivo, inoltre la prescrizione quinquennale ex art. 38 D.L. 98/2011 e la carenza di prova dei requisiti previsti dalla legge, e chiesto il rigetto del ricorso. Il primo giudice, viste le risultanze istruttorie circa la prestazione di lavoro notturno nei termini richiesti dall'art. 1 comma 1 e 2 D.Lgs. 67/2011 (teste e cedolini paga), "in difetto di contestazione degli ulteriori presupposti di legge" ha ritenuto dimostrata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici pensionistici con decorrenza dalla domanda presentata il 7.11.2011.**

**L'INPS impugna la sentenza per omessa pronuncia quanto all'eccezione di carenza di interesse ad agire, non possedendo il ricorrente il requisito contributivo per accedere al beneficio della pensione anticipata, con conseguenza mancanza di interesse ad una pronuncia limitata all'accertamento degli altri presupposti, relativi all'adibizione a lavori usuranti e faticosi per i periodi richiesti dalla legge. Assume quindi la carenza di prova dei requisiti previsti dalla legge, in particolare il raggiungimento della quota richiesta dalla legge per il pensionamento, quota pari - nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 - a 97,6, ovvero 61 anni e sette mesi (età anagrafica) e 35 anni di contributi accreditati**

**L'appellato chiede il rigetto dell'appello, assumendo che la domanda giudiziale era diretta solo all'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'attività lavorativa "usurante" (ossia lo svolgimento di lavori usuranti per il tempo previsto dalla legge), ferma restando l'ulteriore e conseguenziale verifica dell'esistenza dei presupposti per essere collocato in pensione, verifica avrebbe potuto poi far valere con successiva domanda amministrativa all'INPS. Sosteneva in ogni caso di essere in possesso anche del requisito contributivo, già al momento della domanda amministrativa, avendo già maturato i 35 anni di contribuzione richiesti e che in ogni caso detto requisito sarebbe maturato nel 2016.**

**Il Collegio ha chiesto alle parti di prendere posizione sul raggiungimento della c.d. quota : l'appellato (nel frattempo pensionato dall'1.5.2017) ribadiva di avere presentato una**

mera domanda di accertamento di svolgimento di lavoro usurante e in ogni caso di avere raggiunto la quota 97,6 nel luglio 2016, avendo compiuto 62 anni, ai quali si aggiungevano 37 anni di contributi; l'appellante confermava la relazione amministrativa già depositata in primo grado, facendo presente ad integrazione che il ricorrente alla data del 31/12/2012 non possedeva il requisito amministrativo di 61 anni di età e quota 97 previsto dall'art. 24 della Legge 214/2011 e che il requisito non risultava soddisfatto nemmeno all'atto della cessazione dell'attività lavorativa come dipendente, avvenuta il 18.1.2013.

L'appello è fondato e va accolto.

In primo luogo, vista la precisazione da parte dell'appellato, si rileva che non è ammissibile una domanda giudiziale diretta all'accertamento di condizioni o situazioni di fatto, da "spendere" poi per un futuro riconoscimento del diritto, ma solo la domanda diretta all'accertamento dell'esistenza attuale del diritto, rispetto al quale l'esistenza delle condizioni di fatto si pone come presupposto/fatto costitutivo del diritto.

Se così interpretato, quale domanda diretta ad un mero accertamento di una situazione di fatto, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Grosseto sarebbe stato inammissibile, in quanto non idoneo a pervenire ad una pronuncia sul diritto.

In realtà, esaminando detto ricorso, risulta chiaramente che l'accertamento richiesto non è (solo) l'esistenza della condizione del lavoro usurante, come definita dal D.Lgs. 67/2011 per qualità e durata, ma proprio l'esistenza del diritto al beneficio previdenziale previsto dal D.Lgs. ossia l'anticipo della decorrenza della pensione di anzianità, beneficio che l'art. 1 fa discendere al comma 1 anche dall'esistenza del requisito di anzianità contributiva (**fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione del requisiti agevolati.**), mentre il successivo comma 4 e segg. indica i presupposti di accesso al beneficio calcolando il requisito contributivo in base al sistema della quota.

Coerentemente il giudice di primo grado ha dichiarato l'esistenza del diritto del B. al riconoscimento del beneficio previdenziale di cui all'art. 1 D.Lgs. 67/2011, dopo avere ritenuto provata la sussistenza del presupposto del lavoro usurante, in base all'istruttoria svolta, e **"in difetto di contestazione degli ulteriori presupposti di legge"**, ritenendo quindi provato anche il requisito contributivo per effetto di mancata contestazione da parte dell'Istituto. Il requisito era invece contestato dall'Istituto, secondo cui B. non raggiungeva la quota (somma di contributi ed età anagrafica) come prevista dai comma 4 e seguenti dell'art. 1 D.Lgs. 67/2011, che stabiliscono la misura della quota a decorrere dal 1 gennaio 2013 (comma 4) e in via transitoria per il periodo 2008 2012 (comma 5).

In particolare, avuto riguardo alla data della domanda del ricorrente (7.11.2011), per gli anni 2011 e 2012 è previsto il conseguimento del trattamento pensionistico con **"un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B"**, ovvero la Tabella B di cui all'Allegato 1 della L. 247/2007 (comma 5 lett.d) e quindi con un'età di 57 anni ed una quota di 94 (o 95 se considerati i contributi versati come lavoratore autonomo) B. infatti ha perfezionato il requisito di età (avendo 57 anni), ma non quello della quota, pari a 93 (57 + 36 anni di contributi).

Né può farsi riferimento all'anno 2016, quando secondo l'appellato sarebbe maturata la quota sufficiente al pensionamento anticipato, considerato che la domanda è stata proposta nel 2011 (quindi il riferimento è a detto anno, o al massimo al 2012 per il quale pure non sussiste il requisito della quota) e il rapporto di lavoro è comunque cessato nel 2013. Il ricorso giudiziale è stato peraltro introdotto nel 2013 e l'istruttoria circa la sussistenza del lavoro usurante si è svolta con riguardo a detto rapporto di lavoro.

La sentenza va quindi riformata come richiesto dall'INPS. con rigetto delle domande dell'appellato.

**Le spese processuali di entrambi i gradi vanno poste a carico del B. in quanto soccombente e si liquidano in base al D.M. 55/2014, applicando valori minimi, vista la condizione personale dell'appellante.**

*Omissis*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_